



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Ambiente

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRAMBIEN 2906/2015

Determ. n. 2544 del 21/12/2015

Oggetto: DITTA PAGANI ALAN. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D. 23/04/2015 N. 801 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA DEL PROGRESSO N. 10/12.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Provvedimento del Presidente n. 8 del 19.1.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2015 Esercizio Provvisorio, successivamente integrato con provvedimento del Presidente n. 61 del 30.4.2015;
- con atto n. 13 del 30.7.2015, esecutivo, il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2015;
- con atto del 7.8.2015 n. 115, esecutivo, il Presidente ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 assegnando, tra l'altro, gli obiettivi, le attività, le risorse finanziarie e individuando le responsabilità gestionali;
- con Decreto Presidenziale del 31.8.2015 n. 16 è stato disposto il conferimento – ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Organizzazione approvato con atto G.P. 23.4.2010 n. 264, modificato con atto del Presidente 29.6.2015 n. 95 – dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente, alla sottoscritta dott.ssa Adalgisa Torselli;

Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01.06.2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna ha confermato in capo alle Province le deleghe relative alle funzioni ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale;

Vista la seguente documentazione:

- la Determinazione Dirigenziale 23/04/2015, n. 801, con la quale quest'Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta Pagani Alan alla realizzazione e gestione di un centro di trattamento/recupero (operazioni R3/R12) e messa in riserva (operazione R13) da ubicarsi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – via del Progresso n. 10/12;
- l'istanza del 30/10/2015, trasmessa dalla società di consulenza Eco Consul S.a.s. (assunta al prot. prov.le n. 66188 in data 06/11/2015), successivamente integrata con nota PEC del 16/11/2015 (prot. prov.le n. 68977 in data 06/11/2015), con la quale la ditta Pagani Alan ha chiesto una modifica della sopra citata autorizzazione ed in particolare:
 - per il CER **150101** viene richiesto l'aumento del quantitativo di messa in riserva R13 da 100 t./a a 500 t./a e lo svolgimento della nuova attività di recupero R3 per 500 t./a in sostituzione dell'operazione R12 precedentemente assentita (quest'ultima precisazione è stata fornita in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti della Ditta a riforma di quanto contenuto nella domanda più sopra richiamata);
 - per il CER **150103** viene richiesto l'aumento del quantitativo di messa in riserva R13 da 100 t./a a 500 t./a;
 - l'inserimento del nuovo CER **150106** per un quantitativo di messa in riserva R13 pari 1000 t./a, istantanea 10 t, e per l'attività di recupero R3 pari 1000 t./a;
 - per il CER **170405** viene richiesto l'aumento del quantitativo messa in riserva R13 da 100 t./a a 300 t./a;
 - l'inserimento del nuovo CER **200102** per un quantitativo di messa in riserva R13 pari 100 t./a e istantanea 10 t;
 - l'inserimento del nuovo CER **020304** per un quantitativo di messa in riserva R13 di 150 t./a, istantanea 5 t, e per l'attività di recupero R12 pari a 150 t./a.
 - la sostituzione della compattatrice "GREENMAX" modello "APOLO C100" con la nuova compattatrice "ARDEN INDUSTRY" modello "CP 370" avente le stesse caratteristiche;
 - la sostituzione della compattatrice "ZAGIB SPA" modello "L/19SA-100-1" con la nuova compattatrice "MANNI" modello "PMC-WA-100" avente le stesse caratteristiche;

Verificato che nella conferenza di servizi tenutasi in data 10/12/2015 è emerso, come risulta dal relativo verbale, quanto segue:

- la quantità di rifiuti oggetto di recupero R3, a seguito di quanto richiesto, diverrebbe pari a 2000 t/anno. Pertanto, tenuto conto che in un anno possono essere considerati come lavorativi 300 giorni, la quantità giornaliera di rifiuti recuperati diventerebbe superiore a 5 t con la conseguente necessità di sottoporre l'intervento a screening. Il dimezzamento della soglia a 5 t/giorno è da applicarsi, come previsto al punto "C" della circolare Regione E.R. prot. PG.2013.0318719 del 23.12.2013, in riferimento all'esistenza di un impianto di recupero, appartenente alla medesima tipologia progettuale, posto a distanza inferiore ad 1 km;
- l'attività di recupero R3 sul rifiuto di cui al codice CER 150106 verrà limitata a 500 t/anno anziché le 1000 richieste così da contenere la quantità di rifiuti oggetto di recupero R3 a 1500 t/anno e, conseguentemente (in ragione di quanto prima considerato), a non superare le 5 t/giorno
- i rifiuti di cui al codice CER 200102 potranno essere ricevuti solo se trattasi di rifiuti speciali non essendo l'impianto in argomento autorizzato ed autorizzabile alla gestione dei rifiuti urbani;
- i rappresentanti della Ditta hanno comunicato l'intenzione di rinunciare (al momento e riservandosi di fare opportuni approfondimenti) all'inserimento nell'autorizzazione del rifiuto di cui al codice CER 020304;

Richiamate le risultanze finali, come sotto riportate, relative alla citata conferenza del 10/12/2015:

"...i membri della conferenza si esprimono favorevolmente rispetto all'istanza di variante all'esame con le modifiche comunicate dalla Ditta in questa sede; rispetto all'autorizzazione in essere D.D. n. 801 del 23.04.2015 si riscontra, pertanto, la necessità di: sostituire la tabella di cui al punto 1. – lettera a) – della parte dispositiva con la seguente:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (t/anno)	Quantità a trattamento di recupero diversa (t/anno)	Operazione effettuata
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	30	200	200	R13 + R12
150101	imballaggi in carta e cartone	10	500	500	R13+ R3
150102	imballaggi in plastica	10	500	500	R13 + R3
150103	imballaggi in legno	10	500		R13
150106	imballaggi in materiali misti	10	1000	500	R13 + R3
170405	ferro e acciaio	10	300	/	R13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	60	4000	4000	R13 + R12
191203	metalli ferrosi	10	100	/	R13
191204	plastica e gomma	10	100	100	R13+ R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	10	100	/	R13
200102	vetro	10	100	/	R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	10	1000	/	R13
160103	pneumatici fuori uso	5	100	/	R13

- *modificare le prescrizioni di cui alle lettere i) e j) per la corretta definizione dei modelli di compattatrici che la Ditta intende installare in sostituzione di quelli attualmente previsti;*
- *inserire una nuova prescrizione con il seguente testo: "i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di cui ai CER 150101 dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643";*
- *inserire una nuova prescrizione con il seguente testo: "i rifiuti di cui al CER 200102 potranno essere ricevuti solo in quanto speciali restando esclusa la possibilità di conferimento al centro di messa in riserva e trattamento di rifiuti urbani".;*

Richiamata, altresì, la documentazione di seguito elencata i cui contenuti sono stati presi in considerazione dalla Conferenza di Servizi:

- nota PEC del 03/12/2015, prot. n. 9781 (prot. prov.le n. 71770 in data 04/12/2015) del Comando Provinciale dei VV.FF.;
- nota PEC del 09/12/2015, prot. n. 13533, con cui il Comune di Monticelli d'Ongina ha informato che "esaminata la documentazione predisposta dalla ditta richiedente, esprime parere favorevole, per quanto di competenza alla conclusione del procedimento con esito positivo.";

Ritenuto, in ragione di quanto sopra descritto, si possa procedere all'adozione del presente provvedimento ai fini della modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.D. 23/4/2015, n. 801;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- L. 7.4.2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;
- il vigente regolamento di Organizzazione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) di modificare l'autorizzazione D.D. 23/4/2015, n. 801, trasmessa per conto della ditta Pagani Alan dalla società di consulenza Eco Consul S.a.s. (assunta al prot. prov.le n. 66188 in data 06/11/2015), successivamente integrata con nota PEC del 16/11/2015 (prot. prov.le n. 68977 in data 06/11/2015), e di modificare come nel seguito l'autorizzazione rilasciata con D.D. 23/04/2015, n. 801, in capo alla medesima ditta Pagani Alan (C.F. PGNLNA81H13D150K - P.IVA. 010641500333), avente con sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - via Carini n. 32/2 – loc. San Nazzaro;
- 2) di sostituire, conseguentemente, le lettere "a), i) e j)" del punto "1)" della D.D. 23/04/2015, n. 801, con le seguenti:

" a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazioni R3-R12) e messa in riserva (operazione R13) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (t/anno)	Quantità a trattamento di recupero diversa (t/anno)	Operazione effettuata
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	30	200	200	R13 + R12
150101	imballaggi in carta e cartone	10	500	500	R13 + R3
150102	imballaggi in plastica	10	500	500	R13 + R3
150103	imballaggi in legno	10	500	/	R13
150106	imballaggi in materiali misti	10	1000	500	R13 + R3
170405	ferro e	10	300	/	R13

	acciaio				
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	60	4000	4000	R13 + R12
191203	metalli ferrosi	10	100	/	R13
191204	plastica e gomma	10	100	100	R13 + R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	10	100	/	R13
200102	vetro	10	100	/	R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	10	1000	/	R13
160103	pneumatici fuori uso	5	100	/	R13
	TOT	195	8500	5800	

“ i) il rifiuto di cui al codice CER 150102 “imballaggi in plastica” potrà essere sottoposto all’attività di recupero R3, al fine di ottenere materie prime da conferire alle aziende di lavorazione di materie plastiche, così come definito al punto 6.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - del D.M. 05/02/1998 s.m.i.. In particolare tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente su imballaggi di polistirolo che potranno diventare materiali (polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A) se conformi ai requisiti della norma UniPLAST-Uni 10667. Per le operazioni di recupero R3 è previsto l’utilizzo della compattatrice marca “ARDEN INDUSTRY” modello “CP 370”;;

“j) l’operazione R12, oltre che sui rifiuti codice CER 190901 (cernita), potrà essere effettuata anche sui rifiuti di cui ai codici CER 020104, CER 191204 (compattazione con macchina marca “MANNI” modello “PMC-WA-100”, descritta nella documentazione prodotta, e nastro trasportatore modello “T14-P125”);”;

- 3) di introdurre le seguenti ulteriori prescrizioni, in aggiunta a quelle di cui al punto “1)” (come sopra già modificate) per la D.D. 23/04/2015, n. 801:

“ s) i materiali ottenuti dall’operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di cui ai CER 150101 dovranno

essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643"; "

" t) i rifiuti di cui al CER 200102 potranno essere ricevuti solo in quanto rifiuti speciali restando esclusa la possibilità di conferimento al centro di messa in riserva e trattamento di rifiuti urbani;"

- 4) di disporre, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'atto autorizzativo, che si dovrà provvedere all'aggiornamento della garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 5) di quantificare in € 96.900,00 l'importo della nuova garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
 - punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in € 27.300,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio 195 t. x 140,00 €/t. = € 27.300,00);
 - punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) in € 69.600,00 (potenzialità massima di trattamento 5800 t./anno x 12,00 €/t. = € 69.600,00);
- 6) di informare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria Provinciale gestita dalla Cariparma S.p.a., via Poggiali n° 18, Piacenza, sul c/c IBAN – IT33H0623012601000030718008;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 7) la garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti dovrà essere prestata entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, pena la revoca - previa diffida – della presente modifica dell'autorizzazione in caso di inadempienza, e dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione stessa maggiorata di 2 anni (quindi fino al 30/04/2027);
- 8) di precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 9) di riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini di cui al precedente punto 7), il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 10) di dare atto che quanto riportato ai precedenti punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituisce aggiornamento dei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della parte dispositiva dell'autorizzazione D.D. 23/04/2015, n. 801, punti che devono intendersi sostituiti con quelli sopra citati;